

Regolamento approvato con deliberazione n. 86 del 11.11.2014 e modificato con deliberazione n. 28 del 16.4.2015

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Il servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 4 - Poteri del Sindaco e dei responsabili

TITOLO II° - DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

- Art. 5 - Accensione di fuochi
- Art. 6 - Fossati, canali, scoli
- Art. 7 - Arature dei terreni
- Art. 8 - Modalità di esercizio del pascolo.
- Art. 9 - Introduzione di animali e pascolo abusivo.
- Art. 10 - Casi di chiusura obbligatoria di pascoli.
- Art. 11 - Pascolo in ore notturne.
- Art. 12 - Transito del bestiame.
- Art. 13 - Tutela delle api e degli altri insetti pronubi.
- Art. 14 - Cartelli per esche avvelenate.
- Art. 15 - Modalità di impiego prodotti fitosanitari
- Art. 16 - Colombi di Città

TITOLO III° - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- Art. 17 - Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni
- Art. 18 - Rimessa in pristino
- Art. 19 - Sequestro e custodia di cose

TITOLO IV° - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie
- Art. 21 - Abrogazione di norme preesistenti
- Art. 22 - Entrata in vigore

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale così come definita e classificata dal PRG vigente, nel rispetto delle norme sanitarie, di igiene pubblica, di prevenzione incendi e delle altre norme vigenti.

Art. 2 - Il servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio di cui all'art. 1 l'applicazione e l'osservanza delle norme Comunitarie, delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Veneto, nonché delle norme comunali, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto a la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio

Il Servizio di polizia rurale fa capo al Comando di Polizia Locale ed i relativi controlli in materia vengono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 4 - Poteri del Sindaco e dei responsabili

Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Rurale.

Spettano al Sindaco i poteri straordinari previsti ai sensi degli articoli 50 a 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dalle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali.

TITOLO II° - DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

Art. 5 - Accensione di fuochi

Nell'ambito dell'abitato nessuno può accendere sostanze solide, liquide o gassose infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari o esplosioni in qualsiasi modo, senza l'autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art 57 del T.U.L.P.S..

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi, altri oggetti accesi o braci incandescenti.

Dal 1 marzo al 15 maggio, fatto salvo i periodi di massimo rischio per gli incendi dichiarati dalla Regione nei quali la combustione è sempre vietata, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale, di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006, derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'abbruciamento deve essere effettuato in cumuli e in quantità giornaliere massime non superiori a tre metri steri per ettaro (Lo stero, il cui simbolo è "st", è un'unità di misura di volume apparente usata per il legno ed equivalente a un metro cubo vuoto per pieno);
- la distanza minima dei fuochi da strade, case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile è di 100 metri;
- l'area deve essere circoscritta ed isolata con adeguate fasce tagliafuoco;
- il fuoco deve essere quello strettamente necessario per bruciare residui vegetali secchi, deve produrre fiamma viva e deve essere regolato in modo da ridurre al minimo la produzione di fumo;
- è vietata l'accensione di fuochi nelle giornate ventose, anche in presenza di vento moderato che spinga il fumo verso le abitazioni e, comunque, nelle giornate che impediscono un'ascensione in senso verticale dei fumi;

- è assolutamente vietato bruciare, assieme ai residui vegetali secchi, altri materiali quali erba verde o altri rifiuti della frazione secca, umida o riciclabile; in tale caso, valgono, altresì, le norme previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti;
- il fuoco deve essere costantemente assistito e vigilato dal conduttore del fondo o da persona di sua fiducia;
- al termine della combustione è necessario spegnere accuratamente ogni residuo del fuoco e le ceneri derivanti dalla combustione devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006, ha la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale residuale di cui al comma precedente in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00

Art. 6 - Fossati, canali, scoli

È vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fossi senza l'autorizzazione della competente Autorità.

In tale evenienza l'Autorità preposta può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato preesistente, nonché disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque fatti salvi i procedimenti penali, quando previsti.

In prossimità dei corsi d'acqua è vietato il deposito ancorché temporaneo di materiali che potrebbe disperdersi nel corso d'acqua stesso.

È fatto obbligo mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde private dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le sponde proprie dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti adottando le misure più idonee o provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo sempre, questi ultimi, in buono stato di manutenzione o pulizia. Sono fatte salve impossibilità dovute a condizioni di inefficienza naturale del reticolo idrografico tali da non consentire gli interventi di cui sopra. Così pure i proprietari, i conduttori o gli utenti delle gore, canali artificiali e fossi, compresi i consorzi di bonifica, dovranno spurgarli e/o riaffossarli periodicamente in modo da garantire la loro originaria capacità idraulica.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati: tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, eventuali nuovi impianti di vigneti o di rimboschimento dovranno essere posti ad una distanza di metri 5,00 dal ciglio.

Le piante esistenti lungo i cigli dei suddetti corsi d'acqua sono tollerate. Le nuove piante dovranno essere piantate ad una distanza minima di metri 10 per consentire la regolare esecuzione degli interventi manutentivi del corso d'acqua.

Le tombinatura di fossi privati in zona agricola potranno essere effettuate dopo avere ottenuto il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio di Bonifica competente.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio stesso.

Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, sia demaniali che privati, i frontisti devono mantenere libera da qualsiasi ostacolo una fascia di terreno di almeno 5,00 metri per consentire il passaggio dei mezzi meccanici consortili impiegati nei periodici lavori di manutenzione dei corsi d'acqua.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00, con l'obbligo di ripristino dei luoghi entro 10 giorni dall'accertamento o dalla notifica.

Qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a qualsiasi titolo di terreni e immobili non provveda al ripristino e alla manutenzione dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, potrà essere adottata una ordinanza del Sindaco con la quale viene diffidato a compiere quanto necessario.

Art. 7 - Arature dei terreni

In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 0,50 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi a boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,00 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 1,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.

In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle. Con le lavorazioni, la capezzagna di valle dovrà assumere inclinazione in contropendenza ed essere separata dal campo coltivato mediante un fosso di guardia che scarichi nel più vicino collettore.

Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere mantenute in stato tale da impedire, a monte, lo scalzamento delle medesime e, a valle, franamenti e cedimenti del terreno, ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso, caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

Ai sensi del R.D. 523/1904, i proprietari (o i conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici devono evitare l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 8 - Modalità di esercizio del pascolo.

I proprietari e i conduttori di mandrie a greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le norme delle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni eventualmente emanate in materia dagli organi competenti e degli altri regolamenti che avessero attinenza con il presente.

Per le strade il bestiame deve essere guidato a custodito da persone capaci a in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi finitimi alle strade, molestia ai passanti ed intralcio al traffico.

Per quanto concerne il pascolo su aree di proprietà del Demanio Acque Pubbliche o su argini e sponde di canali pertinenti alla Bonifica si rimanda a quanto stabilito dall' art. n. 134 del R.D.L. n. 368 del 08/05/1904.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 9 - Introduzione di animali e pascolo abusivo.

E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche. Nei fondi aperti non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire danni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 10 - Casi di chiusura obbligatoria di pascoli.

Nei caso di terreni che non siano chiusi da ogni parte, mediante muri, recinzioni o siepi e che non abbiano gli ingressi sbarrati in modo da rendere impossibile l'uscita del bestiame, e proibito lasciare sciolti equini, bovini, suini, o altri animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 11 - Pascolo in ore notturne.

Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 12 - Transito del bestiame.

Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di Polizia Veterinaria, sanitarie e da quanto previsto dal Codice della Strada, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi o delle scarpate stradali. Sono proibite le grida e gli atti che possono spaventare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri o nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 13 - Tutela delle api e degli altri insetti pronubi.

Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi, è vietato distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di tali insetti, secondo le disposizioni stabilite dagli enti competenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 14 - Cartelli per esche avvelenate.

E' fatto obbligo a chi distribuisce a fini antiparassitari, di derattizzazione e disinfestazione, esche avvelenate, tossiche nei confronti dell'uomo e degli animali domestici, di affiggere o esporre in modo visibile, ai limiti dell'area interessata, cartelli recanti ben visibile la scritta "Esche avvelenate" o simili.

Eventuali trattamenti antiparassitari effettuati su frutteti con frutta prossima a maturazione andranno segnalati a mezzo cartelli con scritta "coltura trattata con antiparassitari".

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00

Art. 15 – Modalità di impiego prodotti fitosanitari

Nel corso del trattamento con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) vi è l'obbligo di evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue. Nel caso si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in fondo altrui, nonostante le cautele adottate, l'operatore deve comunicare immediatamente ai proprietari dello stesso il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

L'erogazione di prodotti fitosanitari va effettuata da personale qualificato, provvisto del patentino, se richiesto, e munito dei previsti dispositivi di protezione individuale, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta del presidio sanitario.

Durante il trattamento e per tutto il periodo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato, nei casi in cui lo stesso è accessibile a persone estranee, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile da chiunque in modo chiaro.

È fatto obbligo all'operatore che effettua il trattamento di:

- a. porre massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b. utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- c. adottare le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
- d. non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità superiore a 2 metri al secondo. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.

Per quanto attiene alle distanze di rispetto dalle aree di protezione e tutela si rimanda alla norme nazionali e regionali vigenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00

Art. 16 - Colombi di Città

E' vietato somministrare o depositare volontariamente cibo per i cosiddetti "colombi di città" in qualsiasi spazio pubblico e privato, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici o viaggiatori, per gli animali compresi in loro allevamenti.

E' fatto altresì obbligo a tutti i proprietari degli immobili in stato di abbandono o non occupati siti nel territorio comunale di provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi all'interno ed utilizzabili per la nidificazione.

Il Sindaco, può con apposita Ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione dei colombi, valutati, gli aspetti biologici, sanitari e giuridici.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

TITOLO III° - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 17 - Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione delle somme riscosse, si osservano, quando applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e le loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 - Rimessa in pristino

Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'asportazione o rimozione di deposito od altri lavori, l'accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Nel caso non sia espressamente indicato il termine per la sua esecuzione, l'ufficio di appartenenza dell'accertatore trasmetterà copia al Responsabile dell'Area. Il Responsabile dell'Area ordinerà al trasgressore ed alla persona civilisticamente obbligata o solidalmente responsabile, l'esecuzione dei lavori necessari entro un congruo termine.

L'eventuale ricorso contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.

In caso di inadempienza, il Responsabile dell'Area farà eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio addebitandone le spese agli interessati.

Art. 19 - Sequestro e custodia di cose

Gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del DPR 22/07/1982 n. 571 e relative e successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale, presso altro depositario o date in custodia al proprietario.

Il relativo verbale va trasmesso all'autorità competente nei termini previsto dalla legge.

TITOLO IV° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie

Per le violazioni di presente regolamento, la Giunta comunale con proprio provvedimento, può stabilire all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Art. 21 - Abrogazione di norme preesistenti

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile con la presente normativa.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione e pubblicazione nelle forme e nei termini di legge.